



6 SET. 2010

adottata dal Commissario in data _____

OGGETTO: artt. 39-42 Decreto Legislativo 09.04.2008 n .81 medico competente. Conferimento incarico al dott. Roberto Ciocci Azienda Ospedaliera G. Brotzu.

- RICHIAMATA** la delibera del Direttore Generale n° 435 del 26.03.2006 con la quale si affidava l'incarico di medico competente al Dott. Salvatore Bove, dipendente dell'Azienda.
- PRESO ATTO** che il Dott. Salvatore Bove con lettera del 15 aprile 2010 ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di medico competente.
- ATTESO** che si deve obbligatoriamente provvedere alla nomina del medico competente in ossequio alle vigenti disposizioni in materia con espresso riferimento al decreto Legislativo 09.04.2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- ACCERTATO** che ai sensi dell'articolo 39 del citato Decreto Legislativo il medico competente svolge la propria opera in qualità di
- dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
 - libero professionista;
 - dipendente del datore di lavoro.
- VISTO** l' art. 38 " Titoli e requisiti del medico competente " che testualmente dispone:
- Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
 - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 - docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
 - autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
 - specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
 - d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
 - I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.
 - Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella

misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

RITENUTO

più opportuno provvedere alla nomina del medico competente ai sensi dell'articolo 39 lettera A) conferendo l'incarico ad un medico dipendente di struttura pubblica con specifica competenza ed esperienza.

ATTESO

che con nota del 12 luglio 2010 è stata inoltrata formale richiesta di nulla osta all'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001, al fine di conferire l'incarico al Dott. Roberto Ciocci, dipendente della stessa, in possesso dei prescritti requisiti di legge.

ACQUISITA

la disponibilità del dott. Ciocci ad assumere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui allo schema di convenzione che si allega al presente atto per la formale approvazione.

IL COMMISSARIO

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA


Per i motivi in premessa

- di conferire l'incarico di medico competente, ai sensi dell'articolo 39 lettera A) del D.Lgs 81/2008, al Dott. Roberto Ciocci, dipendente dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.
- di dare atto che il Dott. Ciocci è in possesso dei prescritti requisiti previsti dall'articolo 38 del D.Lgs 81/2008, così come rilevabile dall'allegato curriculum e dall'elenco pubblicato nell'albo istituito con D.M. 4 marzo 2009.
- Di determinare in mesi tre la durata del presente incarico prevedendo un compenso mensile, lordo onnicomprensivo, di € 1666,58.
- Di movimentare di € 4999,74 sul codice economico 0502040103 " acquisti di convenzioni sanitarie" del piano dei conti e sul codice 10120103 " medico competente " piano dei centri di rilevazione.


Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida




Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci



Resp. Serv. Proponente



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1166 del 6 SET. 2010

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 6 SET. 2010 al 20 SET. 2010

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

DESTINATARI:

Affari generali e legali
Servizio personale
Servizio bilancio

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA**

Contratto recante le norme e le condizioni per le prestazioni professionali per lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria svolto dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a favore del personale dipendente dell' Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia.

L'anno 2010, il giorno _____ del mese di agosto in Carbonia, nella sede dell ' Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia via Dalmazia 83,

FRA

L'azienda Sanitaria Locale n.7 di Carbonia, C.F e P.I. n. 02261310920 nella persona del Dott. Maurizio Calamida, nato a Cagliari il 10/08/1953 C.F. CLM MRZ 53M10 B354H nella sua qualità di Commissario legale rappresentante pro tempore, che nel seguito della presente sarà sempre indicata come " Azienda ";

E

Il Dott Roberto Ciocci nato a Cagliari il 27/03/1961, ivi residente in Via Dei Monsoni,n 13 C.F. CCCRRT61C27B354 O che nel seguito della presente sarà sempre indicato come MEDICO COMPETENTE.

Premesso che :

- l'Azienda Sanitaria LOcale n. 7 di Carbonia ha la necessità di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria al Medico Competente previsto e disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per i dipendenti dell'ente;
- Che a seguito delle dimissioni dalle funzioni di medico competente, rassegnate dal Dott. Salvatore Bove, in via provvisoria e d'urgenza si intende affidare l'incarico ad un professionista con specifica esperienza maturata in strutture sanitarie pubbliche.
- Che il dott. Ciocci dipendente dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, presso la quale svolge le funzioni di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008, si rende disponibile ad assumere il presente incarico per la durata di mesi tre;
- Che l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha fornito il proprio nulla osta ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001;

si conviene e si stipula quanto segue a mezzo della seguente convenzione d'incarico:

ART. 1) PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2) PROFESSIONISTA INCARICATO

L'incarico sarà espletato dal seguente professionista direttamente responsabile della esecuzione dello stesso.

- 1) Dott. Roberto Ciocci nato a Cagliari il 27/03/1961 C.F. CCCRRT61C27B354O in possesso del seguente requisito professionale: Specialista in Medicina del Lavoro.

ART. 3) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida al Medico Competente, che accetta, l'incarico concernente il servizio di sorveglianza sanitaria ex artt. 25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, rivolto ai dipendenti dell' Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia

Ai sensi dell'articolo 25 (Obblighi del medico competente)

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, (art. 35. riunione periodica nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta

all'anno una riunione) al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Ai sensi dell'articolo 41

1) La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 D.Lgs 81/2008 (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)
- b) Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2) La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell' articolo 39, comma 3. (D.Lgs 81/2008)

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) per accertare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 D.Lgs 81/2008

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

ART. 4) SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni richieste riguardano complessivamente un numero indicativo di dipendenti pari a N. 1736 unità, ripartite per profilo professionale come specificato nel prospetto di seguito riportato.

Profilo professionale	
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	79
ASSISTENTE RELIGIOSO	1
AUSILIARIO SP. SERV. ECON.	21
AUSILIARIO SP. SERV. SANIT.	5
COADIUTORE AMMIN. ESPERTO	2
COADIUTORE AMMINISTR.	82
COL. AMMIN. PROFESS.	38
COL. AMMIN. PROFESS. ESP.	1
COL. PROF. SAN. PERS. INF.	611
COL. PROF. SAN. PERS. INF. ESP.	21
COL. PROF. SAN. PERS. RIAB.	45
COL. PROF. SAN. PERS. TEC.	75
COL. PROF. SAN. PERS. TEC. ESP.	3
COL. PROF. SAN. TECN. PREV. VIG.	40
COL. TECN. PROFESSIONALE	3
COLL. PROFESS. ASSIS.	9
COLLABORATORE PROFESS.	1
COMMESSO	3
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	7
DIRIGENTE BIOLOGO	6
DIRIGENTE CHIMICO	1
DIRIGENTE FARMACISTA	14
DIRIGENTE INGEGNERE	3
DIRIGENTE MEDICO	303
DIRIGENTE MEDICO EX II LIV.	36
DIRIGENTE PSICOLOGO	8
DIRIGENTE VETERINAR. EX II LIV.	1
DIRIGENTE VETERINARIO	19
FARMACISTA STRUTT COMPL	2
O T A	7
OPERAT. TECNICO SPEC.	48
OPERATORE PROF. 2^ CATEG.	69
OPERATORE SOCIO SANITARIO	74
OPERATORE TECNICO	96
PROGRAMMATORE	2

ART. 5) TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Medico Competente dovrà assicurare le proprie prestazioni professionali secondo le esigenze e l'organizzazione dell'Azienda; Il Medico Competente effettuerà le prestazioni indicate alle lettere a), c), d), e) dell'art. 3 entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata dall'Amministrazione a mezzo mail o fax.

ART. 6) VALIDITA' DELLA PRESTAZIONE

La durata del presente contratto è di mesi tre con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

L'Azienda si riserva la facoltà di rinnovare l'incarico, con espresso provvedimento, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi, qualora la normativa in materia al tempo vigente lo consenta, previa comunicazione scritta tra le parti con lettera raccomandata a.r. sei mesi prima della scadenza. I prezzi delle prestazioni a base del rinnovo sono quelli offerti in sede di partecipazione alla procedura di gara.

ART. 7) LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI E DEGLI ACCERTAMENTI

Le visite saranno eseguite negli ambulatori medici siti nelle sedi dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 delle quali verranno specificate le ubicazioni all'atto dell'assunzione dell'incarico. Le restanti attività, compatibilmente con la natura della prestazione, possono essere svolte presso lo studio del professionista, nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

ART. 8) DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione fornirà, attraverso l'Ufficio del Personale, su richiesta del Medico Competente, la documentazione di base in suo possesso necessaria per l'espletamento del servizio.

ART. 9) COMPENSI PROFESSIONALI

L'onorario mensile che L'Azienda corrisponderà al Medico Competente è pari a Euro 1666,58 (milleseicentosessantasei/58) quale prezzo complessivo dell'intera prestazione comprensivo di ogni onere, imposta per le prestazioni di seguito specificate:

- visita medica preventiva
- visita medica periodica
- visita su richiesta del lavoratore
- visita medica in occasione del cambio della mansione
- visita medica alla cessazione del rapporto
- formazione e informazione dei lavoratori per la parte di competenza
- sopralluogo in azienda e definizione del protocollo di sorveglianza sanitaria per le mansioni lavorative
- relazione sanitaria annuale con esposizione dei risultati sanitari

Al professionista sono corrisposti i rimborsi per le attività da effettuarsi presso le sedi della Asl 7, in ragione di un quinto del costo carburante per Km. Ai fini della liquidazione del rimborso il professionista presenta il rendiconto degli accessi vistato dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda.

ART. 10) PAGAMENTO DEI COMPENSI

Il versamento dei compensi professionali di cui all'art. 9 sarà effettuato da parte dell'Azienda entro 30 giorni dalla data di acquisizione delle rispettive fatture.

ART. 11) INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Azienda potrà chiedere la risoluzione del contratto, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto e nella vigente normativa.

Resto inoltre inteso che:

1. nel caso in cui l'Azienda non rispetti i termini di pagamento di cui al precedente art. 11, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore del Medico Competente gli interessi al tasso legale;
2. nel caso in cui l'Azienda, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al Medico Competente saranno corrisposti i compensi per le prestazioni già eseguite sino alla data di comunicazione della revoca;

ART. 12) CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.

ART. 13 NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente detto e convenuto nel presente contratto, si farà riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalla normativa speciale in materia.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Professionista
Dott. Roberto Ciocci

Azienda Sanitaria Locale n.7
Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**

Carbonia, 15 aprile 2010

15 APR 2010

**PROTOCOLLO
ARRIVO**

Al Sig. Commissario Asi 7
CARBONIA


Oggetto: dimissioni da incarico di Medico competente.

Comunico alla S.V. che, per motivi familiari, non mi è più possibile proseguire nell'incarico di Medico Competente aziendale conferitomi nell'anno 2006.

Sarò comunque disponibile a proseguire nell'attività fino alla mia sostituzione.

Cordiali saluti.

Dr. Salvatore Bove



CURRICULUM PROFESSIONALE

Medico Competente

DOTT. ROBERTO CIOCCI

Nato a Cagliari il 27/03/61

Residente a Cagliari in Via dei Monsoni n° 11/13 C.A.P. 09126

Tel. 368988133 - 070372857 Fax 070372857

TITOLI DI STUDIO

Diploma di Maturità Classica ottenuto presso il liceo classico degli Scolopi a Sanluri

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Cagliari nell'anno accademico 86 / 87.

Abilitazione all'esercizio della professione nella sessione del 1987, specialista in Angiologia Medica, Spec.in Medicina del Lavoro.

Iscritto all'Albo Professionale dei Medici della Provincia di Cagliari al n° 5476 nell'87

Tirocinio praticato presso la Clinica Medica II diretta dal Prof. Franco Pitzus ; presso la divisione Chirurgia D'Urgenza dell'Ospedale San Michele (Brotzu) diretta dal Prof. Giovanni Brotzu ; e presso la Clinica Ostetrica Ginecologica dell'Ospedale San Giovanni di Dio diretta dal Prof. Umberto Lecca .

Medico Interno presso la scuola di Specializzazione in Angiologia Medica di Cagliari.

Medico Interno presso la scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro di Cagliari.

Partecipazione a vari corsi di perfezionamento in Medicina D'Urgenza , Angiologia Medica , Malattie Cardio Vascolari , Medicina del Lavoro , in campo nazionale ed internazionale .

Pubblicazioni varie in qualità di relatore su riviste di natura medica.

Medico in Medicina di Base per vari periodi in qualità di Medico sostituto.

Vincitore del Concorso Nazionale come Ufficiale Medico di Complemento , ha partecipato con profitto presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze al 99° Corso A. U. C.

Ha lavorato dal 1989 al 90 come Ufficiale Medico presso la Direzione di Sanità Militare della Regione Sardegna , partecipando come membro effettivo della Commissione Medica di II istanza e occupandosi del Servizio Igiene e Profilassi , e Medicina Legale .

Dal 90 al 92 ha prestato servizio presso la A.S.L. di Sanluri

Dal 92 al 98 ha lavorato in qualità di Medico Dirigente presso il Pronto Soccorso Medicina D'Urgenza dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari.

Dal 98 ad oggi , presta servizio presso il Servizio di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedale G. Brotzu di Cagliari, in qualità di Medico Dirigente Responsabile .

Specializzato in Angiologia Medica (Malattie Cardiovascolari) presso l'Università degli Studi di Cagliari nell'anno accademico 89 / 90 .

Specializzato in Medicina del Lavoro presso l'Università degli Studi di Cagliari nell'anno accademico 93 / 94 .

Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 277 / 91 e D. Lgs. 626 / 94 . e Dlg.vo 81/08

Diploma di Medico competente in Inquinamento elettromagnetico acquisito presso la scuola Nazionale di formazione dirigenziale di Roma.

Attuale Responsabile dal 2000 della Struttura Semplice dipartimentale di Medicina del Lavoro presso l'Ospedale ad alta specializzazione G.Brotzu S.Michele di Cagliari con incarico per numero 2000 dip.ti

*Titolare della Società C.M.A. per L'Ambiente s.r.l. con sede operativa in Cagliari Via dei Monsoni 11/13 , studio di medicina del Lavoro di circa 120 mq , sito al primo piano dello stabile , dotato d ascensore e servizio igienico per portatori di handicap .
Numeri di telefono e fax 070/372857, cellulare Dr. Roberto Ciocci 368988133*

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Consulente regionale nelle sedi di Cagliari, Muravera, Villacidro, per l'espletamento delle visite sanitarie in qualità di Medico del Lavoro delle società consorziate con C.N.A. Ambiente .

Consulente provinciale per Cagliari e Provincia per l'espletamento delle visite sanitarie in qualità di Medico del Lavoro delle società/ditte consorziate con Confartigianato Cagliari.

Medico competente per varie società operanti nel settore di Portovesme , Macchiareddu, Saras, Enirisorse, Euroallumina etcc.

Medico Competente per Sardegna Ricerche s.p.a.; Fase 1 s.r.l., B.I.C. Sardegna, Energit S.p.a.; e altri enti regionali.

Gia Medico competente per la C.F.V.A. corpo dei forestali per diversi anni.

Già Docente in Medicina del Lavoro presso la Scuola di Specializzazione di Medicina Generale di Cagliari .

Docente presso la scuola dell'Ospedale G. Brotzu in materia di Medicina del Lavoro per i corsi di Operatori Sanitari.

Già Assistente Medico di Medicina D'Urgenza e Pronto Soccorso presso l'Ospedale San Michele (Brotzu) di Cagliari .

In fede

Dott. Roberto Ciocci

NOME	COGNOME
GianFranco	Abis
Nicola	Addis
Veronica	Addis
Maria Teresa	Addis
Gianfranco	Agati
Ricardo	Alberti
Giuseppe	Alivernini
Giuseppe	Angioni
Maria Rita	Angius
Roberto	Anni
Maria Stella	Anni
Antonio	Argiolas
Marcello Antonio	Argiolas
Giuseppe Marco Paolo	Arrù
Maria Laura	Aru
Maria Antonietta	Atzori
Fabio	Baffigo
Luigi	Bagedda
Mariangela	Bagnolo
Rita Anna Maria	Bardino
Mario	Bellu
Beatrice Seide Augusta	Billai
Ferdinando	Binaghi
Francesco	Bissiri
Maria Luisa	Boi
Lina	Bonu
Luigi Nicola Mario	Bosincu
Salvatore	Bove
Massimo	Broi
Maria Antonia	Bullitta
Silvio	Cabiddu
Sebastiano	Cabras
Claudia	Cadeddu
Marcello	Campagna
PierFrancesco	Canalis
Luciano	Cannavera
Elisabetta	Cappio Borlino
Pinio Bruno	Carta
Francesco	Carta
Pietro	Carta
Mauro Giovanni	Carta
Graziella Maria Speranza	Casu
Fabrizio	Casula
Giuseppe	Cera
Anna Maria	Chelo
ManuelaAstrid	Chessa
Lina	Chessa
Teresa	Chessa
Giuseppe	Chirico

REGIONE: **Sardegna**

NOME	COGNOME	REGIONE: Sardegna
Roberto	Ciocci	
Antonio	Cocco	
Simonetta	Cocco	
Pierluigi	Cocco	
Robertino	Coiana	
Patrizia	Congia	
Margherita Giuseppina	Congiu	
Salvatore	Contena	
Stefano	Coroneo	
Giovanna Antonia	Corrias	
Battistina	Cubeddu	
Maria Maddalena	Cucca	
Luisa	Cuccu	
Mario	D'Atri	
Carlo	De Martino	
Alberto	Del Rio	
Salvatore	Deledda	
Salvatore	Demontis	
Salvatore	Denti	
Alfonso	Dessi	
Patrizia	Diana	
Pierpaolo	Faa	
Claudio	Fabbro	
Alessandra	Fadda	
Andrea	Ferrara	
Simonetta	Ferrari	
Costantino	Flore	
Alessandro	Flore	
Giovanni Mario Eugenio	Fois	
Silvestro	Fois	
Danilo	Fois	
Cristian	Forzinetti	
Paolo Giovanni	Frau	
Giuseppina	Gaiani	
Sabina	Galistu	
Francesca	Garau	
Giacomina	Giangiacomo	
Giulia	Gigli	
Salvatore	Giobbe	
Antonio	Granara	
Giuseppina	Grociu	
Stefano	Grottin	
Francesca	Gugia	
Luciano	Ibba	
Raimondo	Ibba	
Paolo	Incani	
Agostino	Inzaina	
Mariano	Laconi	
MarioPalmerio	Lai	

NOME	COGNOME	REGIONE: Sardegna
Anacleto	Lecca	
Daniela	Lecca	
Antonio	Lecis	
Gonaria	Licheri	
Alessandro	Ligas	
Carlalberto	Lippi	
Franco	Loche	
Gian Mauro	Loche	
Nicola	Loi	
Antonina	Loriga	
Pietro Maria	Lucchetta	
Giuliana	Lussu	
Francesca	Macci	
Graziella	Malandrino	
Carlo Aurelio	Manai	
Giuseppe	Manca	
Carlo Enrico	Manca	
Gianfranco	Manchia	
Anna	Manconi	
Francesco	Mannino	
Aldo	Mannu	
Antonio	Marchi	
Rossella	Marchi	
Mario	Mariotti	
Patrizia	Marogna	
Antonina	Marongiu	
Silvana	Marongiu	
Giovanni	Marras	
Maria Mercedes	Marrocu	
Ferdinando	Masala	
Pietro	Mascia	
Pier Franco	Mascia	
Nicola	Mascotti	
Giuseppe	Massenti	
Cosimo	Mastro	
Gabriella	Mastromarino	
Maoro	Mattu	
Marina	Mele	
Alessandra	Melis	
Carlo	Melis	
Massimo	Melis	
Daniele	Meloni	
Michele	Meloni	
Natalino	Meloni	
Aldo	Monni	
Vittorio	Monni	
Sebastiano	Moretti	
Donatella	Mudu	
Emerenziana	Mura	

NOME	COGNOME
Iolanda Anna Maria	Mura
Gianfranco	Murgia
Anna	Murgia
Silvana	Murino
Alessandro	Murru
Antonio	Murru
Nicolò	Muru
Nunziatina	Muto
Khair	Nabeel
Giovanbattista	Naitza
Marina	Nettuno
Barbara Grazietta	Nieddu
Virgilio	Nieddu
Maria Grazia	Ninniri
Maria	Nives Puddighe
Aurelio	Nonnis
Angela Eugenia	Nonnis
Marco	Nuvole
Enrica	Olmi
Grazia	Olzai
Gianni	Pala
Raimondo	Pala
Maria Carmen	Panico
Giancarlo	Papi
Luigi	Perseu
Carlo	Piccaluga
Gianfranco	Picchiri
Piergiorgio	Pintore
Giampiero	Piras
Carla	Piras
Maria Bruna	Piras
Milvio	Piras
Alessandra	Pireddu
Giuseppe	Pirino
Francesca	Pisano
Giampiero	Pisano
Francesco	Pisano
Maurizio	Polizzi
Stefano	Portas
Marco	Puddu
Alessandra	Puxeddu
Sebastiano	Respano
Riccardo	Ridi
Giovanna Maria	Saba
Paolo	Sale
Stefano	Salis
Luigi Emilio	Sanna
Antonina	Sanna
Francesco	Sanna Randaccio